

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1995

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) *DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico*

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
CARCARINO (*Rif. Com. Progr.*) 2, 4
GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 2, 4
GRIPPALDI (*AN*) 4
RONCHI (*Progr.-Verdi-La Rete*), *relatore alla Commissione* 2, 4, 6

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1777) Legge quadro sull'inquinamento acustico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico

(1372) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1777, 637 e 1372.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti 14.1 e 14.2, di cui ho già dato lettura nella seduta di ieri.

CARCARINO. Signor Presidente, presento il seguente emendamento 14.3, che do per illustrato, con il quale intendo riformulare gli emendamenti 14.1 e 14.2, che pertanto ritiro:

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documenti di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

14.3

CARCARINO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RONCHI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Regime transitorio)

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della presente legge.

3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel piano di risanamento dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge».

15.1

CARCARINO

Al comma 4 sostituire le parole: «l'adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni» con le seguenti: «l'applicazione delle disposizioni».

15.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, intervengo rapidamente per illustrare l'emendamento 15.1.

Noi chiediamo che al comma 2 si specifichi che nel piano di risanamento dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme della legge.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 15.2 consente di intervenire sul valore differenziale. La difficoltà è anche tecnica nello stabilire le modalità di applicazione di certe disposizioni per i cicli continui, per determinate produzioni che non si possono interrompere, eccetera. Quindi il relatore ritiene che, pur mantenendo il valore differenziale, le modalità del suo calcolo e la sua applicazione debbano essere demandate a una sede di definizione tecnica d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e quello dell'industria.

Il mio parere sull'emendamento 15.1 è favorevole.

PRESIDENTE. Preso atto del parere favorevole del relatore sull'emendamento 15.1 invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 15.1, pregando però il presentatore di modificarlo nel senso di inserire, dopo le parole: «dovrà essere indicato», le altre: «con adeguate motivazioni tecniche».

Sull'emendamento 15.2 esprimo parere favorevole.

GRIPPALDI. Intervengo con una sola richiesta di chiarimento al Sottosegretario.

Inserendo nell'emendamento 15.1 l'espressione: «con adeguate motivazioni tecniche», sembrerebbe che la piccola impresa artigiana o industriale debba spiegare perchè si adegua alla legge per l'abbassamento dei livelli di rumorosità: la motivazione credo sia implicita.

Dunque suggerirei di inserire invece le parole: «con adeguata relazione tecnica»; la relazione tecnica sarebbe un progettino di adeguamento che poi il Ministero valuterà.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi pare un suggerimento accettabile.

GRIPPALDI. Con questa modifica il mio invito al proponente è di aderire alla proposta del Governo. L'adeguata relazione tecnica investe il piano strutturale dell'azienda, è più logica, mentre le motivazioni possono riguardare anche un discorso morale.

CARCARINO. Sono perfettamente d'accordo: si tratta di una locuzione molto interessante, quindi accetto la modifica proposta dal senatore Grippaldi e quella del Governo.

Riformulo l'emendamento 15.1 nel modo seguente:

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge».

15.1 (nuovo testo)

CARCARINO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Carcarino, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 16.

(Abrogazione di norme)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

È approvato.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13, accantonato nella seduta di ieri.

Do lettura dell'emendamento 13.1, nel nuovo testo, per il quale siamo in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il 5 per cento dei fondi stanziati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane è riservato al finanziamento di progetti di risanamento e adeguamento delle imprese stesse alla presente normativa sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

2-ter. Il 5 per cento dei fondi, stabiliti annualmente per il finanziamento dell'Artigiancassa, è destinato ad operazioni di agevolazione di interventi di risanamento ambientale comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico».

13.1 (nuovo testo)

GRIPPALDI, COZZOLINO, SPECCHIA, LASAGNA

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'intento dell'emendamento 13.1 nel nuovo testo è a mio avviso condivisibile, ma vorrei chiedere al Governo di attivare i suoi uffici per un chiarimento tecnico di alcune questioni che esso investe. La prima osservazione che vorrei fare è che la legge n. 317 prevede fondi per il triennio 1991-1993; quindi vorrei sapere se esistono ulteriori fondi o se stiamo per approvare una norma che prevede un finanziamento del 5 per cento di nulla. Quali sono i fondi a disposizione di questa legge?

In secondo luogo, i fondi previsti da tale legge sono stanziati secondo diverse modalità: sono previste agevolazioni, incentivi per le aziende del Sud, eccetera, e sarebbe quindi necessaria una precisazione.

In terzo luogo, proporrei di ricondurre gli stanziamenti previsti nell'emendamento all'interno del comma 4 dell'articolo 15, di cui abbiamo appena parlato, nel quale si stabilisce che i Ministri dell'industria e dell'ambiente intervengano sull'applicazione del valore differenziale, affinché si possano in quella sede stabilire le procedure. Non credo infatti che si possano distribuire questi fondi secondo le precise modalità indicate in modo diverso nei vari articoli della legge n. 317, in cui si parla di camere di commercio o di mutui bancari canalizzati.

Ho voluto far presente questi problemi al Governo ed al collega Grippaldi, presentatore dell'emendamento 13.1, in attesa del parere della Commissione bilancio, che forse potrà darci qualche indicazione in più in tal senso.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sull'emendamento 13.1 nel nuovo testo, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE